

**“MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE PMI COLPITE DALL’EPIDEMIA DI COVID -19  
EX ARTICOLO 56 DEL *DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18*”**

**Spett.le**

**Banca del Fucino S.p.a.**

**Filiale di \_\_\_\_\_**

**Oggetto: richiesta di proroga moratoria ai sensi dell’art. 16 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 (Decreto Sostegni bis)**

**Il/La sottoscritto/a**

Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) Via \_\_\_\_\_  
CF/PI \_\_\_\_\_ recapito telefonico \_\_\_\_\_  
e-mail / pec \_\_\_\_\_  
in qualità di legale rappresentante dell’Impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)  
Partita Iva \_\_\_\_\_  
e-mail / pec \_\_\_\_\_

- presa visione delle misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese, introdotte dall’articolo 56, comma 2, lettera c) del decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, e integrato dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 nonché dell’art. 16 del decreto-Legge 25/05/2021 n. 73,
- quale intestataria dei finanziamenti di seguito indicati, per i quali ha già usufruito delle agevolazioni previste dall’articolo 56, comma 2, lettera c) del decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, e integrato dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178

**CHIEDE**

- La sospensione fino al 31 dicembre 2021 della sola quota capitale delle rate in scadenza dal 1° luglio 2021, del finanziamento n. \_\_\_\_\_ con contestuale allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione.

Per i finanziamenti rateali, si prende atto che, come previsto dal Decreto Legge, il termine verrà prorogato in tutti i casi limitatamente alla sola quota capitale, e pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2021 saranno dovuti gli

interessi alle scadenze contrattualmente pattuite secondo il piano di ammortamento originario. Sulle quote capitale delle rate sospese continuerà ad essere prevista la maturazione di ulteriori interessi calcolati allo stesso tasso contrattuale. Successivamente al 31 dicembre 2021, scaduto il termine della sospensione, verrà automaticamente riattivato il flusso di addebito dell'intero importo delle rate alle scadenze contrattualmente pattuite secondo il piano di ammortamento originario.

- La proroga fino al 31 dicembre 2021 della scadenza del prestito non rateale di importo pari \_\_\_\_\_ alle condizioni contrattualmente stabilite.

#### **DICHIARA**

- di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di false dichiarazioni e di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000;
- di essere titolare/legale rappresentante di azienda operante sul territorio italiano, che ha subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID -19;
- che l'azienda come sopra denominata rientra nella categoria delle microimprese o delle piccole e medi imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003;
- che le proprie fonti di reddito, comunque, non sono cessate e l'attuale stato è attribuibile esclusivamente al periodo contingente legato all'emergenza economica che segue la crisi sanitaria. Con la ripresa dell'attività, si potranno generare nuovamente flussi di cassa stabili e sufficienti al servizio del debito,

#### **PRENDE ATTO**

- che, per i Finanziamenti già assistiti dalla garanzia del Fondo per le PMI, il soggetto gestore Mediocredito Centrale, con Circolare 5/2020, ha comunicato che il Consiglio di Gestione del Fondo ha disposto la conferma d'ufficio della garanzia su tutti i finanziamenti per i quali venga comunicato l'accesso alle predette facilitazioni;
- che la Banca, ricorrendone le condizioni ed i requisiti, ha pertanto già autorizzato il perfezionamento della misura richiesta;
- che la sola quota capitale dei Finanziamenti con rimborso rateale sarà sospesa fino al 31 dicembre 2021 compreso;
- che il termine di scadenza per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 31 dicembre 2021, sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza effetti novativi sugli originari contratti e senza alcuna formalità, fino al 31 dicembre 2021 alle medesime condizioni;

- che la quota di interessi corrispettivi riferita al periodo di sospensione goduto sui Finanziamenti con rimborso rateale, verrà pagata con la periodicità ed alle scadenze previste dall'originario piano di ammortamento;
- che l'ammortamento ordinario (capitale + interessi) dei Finanziamenti con rimborso rateale riprenderà dalla scadenza, prevista nell'originario contratto, successiva alla data del 31 dicembre 2021;
- durante il nuovo periodo di sospensione – di cui alla presente comunicazione –riguardante la sola quota capitale, saremo altresì tenuti a corrispondere le quote d'interessi derivanti dalle precedenti sospensioni dell'intera rata (quota capitale e interessi) con le modalità a suo tempo stabilite;
- che la Banca, considerato che l'iniziativa è correlata all'emergenza di sanità pubblica, che sta producendo danni rilevanti sia alle imprese che alle famiglie italiane, nella continua opera di sostegno al territorio non applica alcun costo od onere a carico delle imprese Clienti per le facilitazioni richieste e che, parimenti, non vengono praticati incrementi sui tassi delle operazioni in essere;

#### **CONFERMA ED ACCETTA**

- i benefici, nei termini come sopra specificamente indicati, fermo restando ed inalterato in tutti i suoi patti, diritti, obblighi ed (ove previste) iscrizioni ipotecarie di cui agli originari contratti di Finanziamento, non costituendo la presente pattuizione, novazione alcuna dell'originario rapporto che, pertanto, resta inalterato sia nei confronti della Banca mutuante che nei confronti della parte finanziata;
- alla scadenza del periodo di sospensione, i Finanziamenti rientreranno in regolare ammortamento (capitale ed interessi come da originario piano);
- il capitale non rimborsato nel periodo di sospensione, verrà riscadenzato al termini ammortamento, senza che la Banca sia tenuta ad effettuare alcuna richiesta o comunicazione al riguardo;
- che fatto salvo quanto precede, i Finanziamenti continueranno ad essere regolati alle condizioni e ai termini riportati negli originari contratti;
- che la Banca si riserva di verificare le dichiarazioni fornite dall'Impresa e le ulteriori condizioni di ammissibilità previste dal decreto tra le quali, in particolare, che alla data odierna l'Impresa non presenti posizioni classificate dalla Banca come “non performing” (ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate). I risultati della verifica sono comunicati tempestivamente all'impresa;
- la proroga della moratoria al 31 dicembre 2021 tiene conto del disposto delle Linee Guida dell'Autorità Bancaria Europea (ABE) sulle moratorie del 2 aprile 2020 (EBA/GL/2020/02), come modificate, da ultimo, il 2 dicembre 2020 (EBA/GL/2020/15). La Banca, ancorché senza alcun automatismo, è chiamata a valutare se classificare le esposizioni in moratoria come “oggetto di concessione” (*forborne*) e, qualora successivamente a tale classificazione ricorrano i requisiti previsti dalle Linee Guida dell'ABE

sull'applicazione della definizione di default (EBA/GL/2016/07 del 28 settembre 2016) procedere alla classificazione come esposizioni *forborne non-performing*, con le conseguenze che ne derivano;

- già con l'ultima proroga al 30 giugno 2021, prevista dalla Legge di Bilancio 2021, la Banca potrebbe procedere alla classificazione a *forborne* (qualora riscontri uno stato di difficoltà del debitore) e, successivamente, alla verifica dei requisiti per valutare l'ulteriore classificazione a *forborne non-performing*.

Le parti contraenti confermano la già fatta elezione di domicilio negli originari contratti di Finanziamento.

---

**Il richiedente**

Con riferimento alla superiore richiesta, il/i sig./sigg.: \_\_\_\_\_

in qualità di garante/i – terzo/i datore/i d'ipoteca, consente/consentono a mantenere ferma la garanzia anche oltre il periodo di ammortamento originariamente pattuito.

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

---

---

---

**Il garante/terzo datore di ipoteca**